

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

	PAG.
Congedi :	
PRESIDENTE	689
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Norme per le segnalazioni visive dei velocipedi. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (2560).	689
PRESIDENTE	689, 691
MAGNO	690, 691
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	690, 691
VERONESI, <i>Relatore</i>	690
CAMANGI	691
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (<i>Modificato dal Senato</i>) (969-B)	692
PRESIDENTE	692
BERNARDINETTI, <i>Relatore</i>	692
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
CAMANGI: Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuati per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici. (2496)	693
PRESIDENTE	693
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	693
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	693

La seduta comincia alle 9,50.

SANZO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelucci Nicola e Guglielminetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per le segnalazioni visive dei velocipedi. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato. (2560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per le segnalazioni visive dei velocipedi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo approvato i primi quattro articoli del disegno di legge. Passiamo ora all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

« Le disposizioni di cui alla presente legge sostituiscono l'articolo 50 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e il regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modifiche, con la legge 29 maggio 1939, n. 921.

« La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

Do ora lettura del nuovo testo dell'articolo proposto dal Governo:

« La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Gli onorevoli Magno, Grezzi e Pollastrini Elettra propongono, a loro volta, il seguente articolo sostitutivo:

« Le disposizioni, di cui sopra, entreranno in vigore, per i velocipedi, un anno dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, e, per i veicoli a trazione animale, un anno dopo la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'onorevole Magno ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MAGNO. Ritengo che l'emendamento non abbia bisogno di illustrazione particolare: esso proroga ad un anno il termine per l'entrata in vigore delle norme onde facilitare il reperimento dei mezzi necessari per affrontare le spese di trasformazione.

Inoltre, si è voluta fare una distinzione fra i velocipedi ed i mezzi a trazione animale, in quanto i possessori dei primi, dovendo attendere l'emanazione del decreto ministeriale (che potrebbe anche apparire solo pochi giorni prima della scadenza di un anno dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*) potrebbero, in effetti, non avere a disposizione il tempo materialmente necessario per mettersi in ergola. Questa è la ragione per la quale abbiamo previsto per i velocipedi l'entrata in vigore della legge un anno dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, mentre per i veicoli a trazione animale, non essendoci bisogno di emanazione di speciali decreti, la legge può entrare in vigore un anno dopo la sua pubblicazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ho seguito con interesse la discussione che ha avuto luogo in Commissione e gli emendamenti ai quali voi siete arrivati e credo mio dovere esprimere con estrema franchezza il mio pensiero.

Questo disegno di legge rientra nella esigenza veramente indilazionabile e seria di porre ordine alla circolazione stradale. Io vorrei che gli onorevoli colleghi riflettessero sul numero dei morti che giornalmente, per queste ed altre piccole o grandi madempienze, noi abbiamo in Italia. La nostra è la nazione del mondo che ha il maggior numero di disgrazie. Ammetto che ciò è dovuto anche a carenza o insufficienza di strade, ma se le

strade son quelle che sono, è evidente che non potremo illuderci di averle migliori in poco tempo e che non possiamo, d'altra parte, ignorare la situazione di fatto e dobbiamo adattare alle strade la circolazione.

Un'altra constatazione debbo fare, con uguale chiarezza: che non c'è ancora la coscienza delle responsabilità della circolazione stradale da parte di coloro che guidano carri a cavalli o biciclette. Senza dubbio anche voi numerose volte siete riusciti per puro miracolo ad evitare l'investimento di qualche lavoratore che se ne torna a casa con la bicicletta priva dei più elementari sistemi di segnalazione visiva atti a farlo notare dalle macchine che sorpassano o incrociano.

Questo provvedimento non è di carattere politico, demagogico o speculativo, che debba essere esaminato da opposti punti di vista. Dobbiamo esaminarlo come dettato da quella insopprimibile necessità di tutela della incolumità, della salvezza, della possibilità di libera circolazione proprio di coloro che adoperano carri a cavalli o biciclette.

In queste condizioni non possiamo fare delle leggi che siano dei semplici palliativi: sarebbe la storia delle 250 lire di multa per il posteggio abusivo della macchina che l'automobilista paga spesso volentieri pur di poter lasciare per tutto il giorno la macchina dove gli fa più comodo.

Faccio notare, infine, che la Commissione ha già ridotto a 300 lire la conciliazione della contravvenzione, e così ha messo il contravventore in condizioni di fare il suo comodo a cuor leggero, perché, prima di tutto, c'è la speranza di farla franca e, in caso di non riuscita, la somma da pagare per la conciliazione non è tale da preoccuparlo. Ora, se si aggiunge un ritardo all'entrata in vigore della legge, così come previsto nell'emendamento degli onorevoli Magno, Grezzi e Pollastrini, allora non c'è più motivo per mandare avanti la legge.

Prego, quindi, di non insistere nell'emendamento, perché in caso di accoglimento, non essendo più possibile una rapida esecuzione della legge, mi vedrei costretto a chiedere la sospensione della discussione e attendere il nuovo Codice della strada in corso di approvazione, e in quella sede sistemare la materia che è oggetto del presente disegno di legge.

VERONESI, *Relatore*. Ritengo, signor Ministro, che per la stessa serietà della nostra Commissione, sia da evitare il rinvio: se l'argomento fondamentale per il rapido esame del disegno di legge è stata la sua urgenza — sulla quale ha insistito lo stesso Ministro —

a me pare che questo argomento rimanga tuttora valido.

C'è, piuttosto, da vedere quali conclusioni si potranno trarre circa l'articolo 5. Come relatore sono d'accordo sulla distinzione fra le disposizioni per i velocipedi e quelle per i carri, perché esse sono diversamente regolate. Per i veicoli a trazione animale, infatti, esiste già l'indicazione delle apparecchiature obbligatorie di segnalazione, per i velocipedi, invece, occorre attendere il decreto ministeriale. Da qui l'opportunità che, per questi ultimi, il termine decorra dalla data di emanazione del decreto ministeriale in parola. Tenendo presente detta distinzione io, a mia volta, propongo il seguente emendamento:

« Le disposizioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso ».

MAGNO. Vorrei confermare al signor Ministro, che era assente alla passata riunione, che tutta la Commissione è preoccupata, non meno del Governo, della gravità della situazione e comprende, quindi, la necessità di intervenire con delle norme adeguate ad una migliore disciplina della circolazione stradale.

Io e la mia parte politica abbiamo, però, la preoccupazione di tener conto del fatto che i possessori di biciclette, per la maggior parte, sono poveri braccianti, manovali senza qualifica, gente che non riesce a mettere insieme le poche centinaia di lire che occorreranno per mettersi in regola con le nuove norme di legge. La richiesta di prolungamento del termine da noi fatta mira appunto a dare a questa gente un maggior respiro per racimolare il danaro occorrente.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Insisto sul fatto che il disegno di legge è soprattutto nell'interesse di quanti vanno in bicicletta, perché, fra macchina che investe e ciclista, la peggio tocca sempre a quest'ultimo. Insomma, in definitiva, un termine più lungo non farebbe che allontanare nel tempo la possibilità di ridurre il numero degli incidenti, le cui vittime sono per la maggior parte proprio i ciclisti.

Questa considerazione, che esula evidentemente da qualsiasi orientamento politico, mi spinge, anche se con vero rammarico, ad insistere nel mio proposito di chiedere la sospensione della discussione, magari chiedendone

il rinvio in Aula, a meno che non si raggiunga un accordo sull'emendamento Veronesi, che sono disposto ad accettare.

MAGNO. Ritiro l'emendamento e accetto quello proposto dal Relatore con la raccomandazione al Governo di fare la più larga propaganda.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. A questo siamo tutti impegnati. Vedremo di interessare anche le organizzazioni sindacali e di stampare anche dei manifesti. Ad ogni modo, ora l'essenziale è di mettere al più presto una remora alle imprudenze commesse in fatto di circolazione stradale in questo settore, che è il più misero ma anche il più pericoloso.

CAMANGI. A proposito della durata, mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni del Ministro e del suo desiderio di abbreviare al massimo l'intervallo fra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore.

Rimango, tuttavia, ancora perplesso circa la durata di questa *vacatio* per un'altra ragione di ordine economico, sulla quale penso sia utile soffermarsi. Indubbiamente questo provvedimento comporterà una spesa che se, individualmente, sarà di modesta entità, nel complesso, rappresenterà indubbiamente un cospicuo movimento commerciale. Ora, è evidente che, entrando in vigore la legge con un breve periodo di tempo per la sua applicazione, aumenteranno notevolmente le richieste sul mercato di fanalini, catarifrangenti, ecc.; il che porterà fatalmente ad una tendenza all'aumento dei prezzi. Di qui, la ragione della mia perplessità. Concludendo, vorrei pregare l'onorevole Ministro, se proprio si dovrà rinunciare alla durata di un anno, di esaminare anche con il collega Ministro dell'industria, la possibilità di qualche intervento del Governo per la normalizzazione del mercato di questi accessori e il superamento delle difficoltà derivanti di queste riduzioni di termini.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi do carico di quanto sottolineato dall'onorevole Camangi. Io penso che si potrebbe ovviare all'inconveniente attraverso una specie di concorso nazionale tra tutte le ditte, le quali dovranno proporre vari tipi con i relativi costi ed assumere l'impegno a consegnarli in un certo tempo. Allora, scelto il tipo più rispondente allo scopo, si darebbe pubblicità ad esso indicandone il prezzo.

CAMANGI. Ringrazio l'onorevole Ministro per le assicurazioni date.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

Ritirato l'emendamento sostitutivo Magno ed altri, rimane quello altrettanto sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal relatore ed accettato dal Ministro, di cui ripeto il testo:

« Le disposizioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni, di cui all'articolo 1, entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'ampliamento della portata del disegno di legge, che, originariamente limitato ai velocipedi, è stato, poi, nel nuovo testo, esteso anche ai veicoli a trazione animale, ha determinato il Governo a proporre di modificare anche la denominazione del provvedimento.

Do lettura della nuova denominazione proposta dal Governo:

« Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo senz'altro ai voti detta nuova denominazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1 miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia. (Modificato dal Senato). (969-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia ».

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera nella seduta del 28 gennaio 1955, è stato modificato dal Senato nella seduta del 23 luglio scorso. Si trova, pertanto, davanti alla nostra Commissione per la discussione e l'eventuale approvazione delle modificazioni apportate dal Senato.

Prego il Relatore, onorevole Bernardinetti, di voler illustrare queste modificazioni.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato da

noi approvato in Aula dopo che la Commissione finanze e tesoro aveva dato il suo consenso al testo degli articoli, così come formulati nel disegno di legge.

L'esame da parte del Senato è avvenuto con notevole ritardo ed il Senato ha rinviato a noi il disegno di legge con una modifica all'articolo 2, che riguarda l'onere della copertura, modifica che stabilisce una deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64. Questa legge 27 febbraio 1955, n. 64, la quale è cronologicamente successiva all'approvazione del presente disegno di legge da parte della Camera dei deputati, stabilisce che, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate, per la copertura degli oneri medesimi, nell'esercizio successivo.

Ciò precisato e dato che agli effetti pratici il disegno di legge non ha subito modificazioni, raccomando agli onorevoli colleghi di approvare l'emendamento approvato dal Senato, rendendo così — sia pure con notevole ritardo, non imputabile alla nostra Commissione — operante la legge.

PRESIDENTE. Constatato che il Senato della Repubblica ha apportato modifiche solo all'articolo 2, do, innanzi tutto, lettura del testo approvato dalla Camera dei deputati:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

Do, ora, lettura del testo approvato dal Senato:

« In deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Camangi: Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici. (2496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Camangi: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici ».

L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di fare in proposito una dichiarazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non ha nulla in contrario ad accogliere il principio ispiratore della legge stessa, perché nella massa delle opere di ricostruzione dopo la guerra molte cose non sono state fatte proprio nel pieno rispetto della legge e anche qualche volta le stesse autorità tutorie, gli stessi organi amministrativi hanno finito indubbiamente, o per errore o in buona fede, per interpretare non in modo esatto certe disposizioni. Sicché, oggi noi trasciniamo innanzi alcuni casi nei quali si potrebbero impugnare delle decisioni, annullare dei contributi dati, ecc. Il Governo, pertanto, concorda in linea di massima sulla proposta posta oggi in discussione, escludendo tuttavia nel modo più assoluto dalla sanatoria i casi di provata malafede.

Siccome, però, il disegno di legge, così com'è formulato, non contempla in modo esatto tutti i casi, il Governo chiede un breve rinvio della discussione in modo da permettere il perfezionamento del testo degli articoli.

PRESIDENTE. Mi risulta che l'onorevole proponente è d'accordo con la richiesta avanzata dal Governo.

Se nessuno chiede la parola per osservazioni e proposte, può rimanere stabilito il rinvio della discussione della proposta di legge in esame.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati:

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale » (2560):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia » (969-B):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Astenuti	6
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoniozzi, Baglioni, Badini Confalonieri, Bernardinetti, Bianchi Chieco Maria, Bonfante Margherita, Camangi, Ceccherini, Cervone, Cortese Pasquale, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, Di Leo, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giacone, Giglia, Grezzi, Guariento, Magno, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Perlingieri, Polano, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spataro, Veronesi e Villani.

Si sono astenuti (nella votazione del disegno di legge n. 969-B):

Baglioni, Curcio, Grezzi, Magno, Messinetti e Polano.

Sono in congedo:

Angelucci Nicola e Guglielminetti.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI